

N. 27627 DI REP.

N. 16481 DI RACC.

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

REGISTRATO
A PAVIA

L'anno 2017 duemiladiciassette, addì 2 (due) del mese di agosto, alle ore 10 (dieci).

Il 04/08/2017
N. 13272
Serie 1T
Euro 200,00

In Voghera, in un locale dell'edificio in Via Pozzoni n. 2. Avanti a me Dottor CARLO CAVAGNA Notaio residente in Voghera, iscritto presso il Collegio Notarile di Pavia è personalmente comparso il signor:

- Bruno Daniele, nato a Voghera il 28 gennaio 1976, domiciliato per la carica in Voghera, Via Pozzoni n. 2, che interviene al presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico della società:

"A.S.M. VOGHERA S.P.A." con sede in Voghera, Via Pozzoni 2 e capitale sociale di Euro 52.878.600,00 (cinquantaduemilioniottocentoseptantottomilaseicento virgola zero zero), codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Pavia al numero 01429910183.

Detto signore, della cui personale identità io Notaio sono certo,

p r e m e t t e

- che è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e di statuto, in prima convocazione, per oggi in questo luogo ed ora, l'Assemblea della società predetta per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all'

ORDINE DEL GIORNO

- Approvazione modifiche Statutarie

Ciò premesso

Esso Comparente richiede me Notaio di far constare col presente atto pubblico dello svolgimento dell'assemblea e delle conseguenti deliberazioni.

Io Notaio aderisco alla richiesta e do atto che l'assemblea si svolge come segue:

Assume la presidenza ai sensi di legge e di Statuto Esso Comparente nell'indicata qualità che, consenziente l'Assemblea, chiama me Notaio a redigere il verbale.

Dopo di che fa constatare e dichiara che la presente assemblea è validamente costituita in forma straordinaria essendo rappresentati dal legale rappresentante o per delega soci portatori di numero 528.411 (cinquecentoventottomilaquattrocentoundici) azioni sulle numero 528.786 (cinquecentoventottomilasettecentoottantasei) azioni da nominali Euro 100 (cento) ciascuna che compongono il capitale;

si allega al presente atto sotto "A" l'elenco delle presenze.

Dà quindi atto che sono presenti oltre ad esso Comparente nell'indicata qualità i componenti del Collegio Sindacale signori Ferri Claudio, Garlaschelli Paola.

Assente giustificato il Presidente del Collegio Sindacale Mar-

chese Guido.

L'assemblea si conferma validamente costituita per deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente espone la necessità di addivenire alla modifica dello statuto sociale, al fine di adeguamento alla sopravvenuta normativa (d.Lgs n.100/2017 e D.Lgs n. 175/2016);

propone in particolare la modifica degli articoli 1 (uno), 3 (tre), 5 (cinque), 7 (sette), 8 (otto), 12 (dodici), 13 (tredici), introduzione di nuovo articolo 14 (quattordici): "Il Comitato per l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte degli enti locali" e di nuovo articolo 23: "Strumenti di programmazione", conseguente rinumerazione e modifica degli ex articoli 14 (quattordici), 15 (quindici), 16 (sedici), 17 (diciassette), 18 (diciotto), 19 (diciannove), 20 (venti), 20 bis (venti bis), 21 (ventuno), 22 (ventidue), 23 (ventitre) e 24 (ventiquattro).

Propone pertanto l'adozione del testo modificato degli articoli suddetti che il presidente espone all'assemblea e che inserito nello Statuto il cui testo risulta pertanto aggiornato ed interpolato si allega al presente atto sotto "B".

Aprire quindi la discussione.

Il Sindaco Garlaschelli Paola a nome del Collegio Sindacale si associa alle proposte del Presidente.

Dopo approfondita discussione, il Presidente sottopone all'approvazione dell'assemblea il seguente testo di

DELIBERAZIONE

L'assemblea, udite ed approvate le comunicazioni del Presidente, alla unanimità

delibera

1) - di modificare gli articoli 1 (uno), 3 (tre), 5 (cinque), 7 (sette), 8 (otto), 12 (dodici), 13 (tredici), introduzione di nuovo articolo 14 (quattordici): "Il Comitato per l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte degli enti locali" e di nuovo articolo 23: "Strumenti di programmazione", conseguente rinumerazione e modifica degli ex articoli 14 (quattordici), 15 (quindici), 16 (sedici), 17 (diciassette), 18 (diciotto), 19 (diciannove), 20 (venti), 20 bis (venti bis), 21 (ventuno), 22 (ventidue), 23 (ventitre) e 24 (ventiquattro), dello statuto sociale con adozione del testo composto da 27 (ventisette) articoli che esposto all'assemblea ed approvato articolo per articolo è come sopra allegato sotto la lettera "B".

2) - di dare atto che il testo aggiornato dello statuto sociale è quello che anche ai fini delle pubblicazioni di legge si allega al presente atto sotto "B".

3) - di conferire mandato al Presidente dell'odierna assemblea affinché introduca nelle deliberazioni soprastanti le modificazioni eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione nel Registro Imprese.

Tale testo di deliberazione viene messo ai voti per alzata di



mano e dopo prova e controprova risulta approvato all'unanimità.



Dopo di che null'altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 10,18 (dieci virgola diciotto).

E richiesto io Notaio ho letto il presente atto ed allegato statuto sotto "B" al Comparente che approvandolo e confermandolo lo firma con me Notaio, omessa la lettura, per espressa volontà del Comparente, dell'allegato "A", alle ore 10,29 (dieci virgola ventinove).

Consta di due fogli in parte scritti a macchina da persone di mia fiducia ed in parte a mano da me notaio per cinque intere pagine e parte della sesta.

F.to Daniele Bruno

F.TO CARLO CAVAGNA



ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DI
ASM VOGHERA S.P.A.
del 02/08/2017


FOGLIO DI PRESENZA

Inizio h. _____

SOCI:

FIRMA

COMUNE DI VOGHERA
IL SINDACO
CARLO BARBIERI



COMUNE DI LUNGAVILLA
ANDREA DAPRATI

COMUNE DI BAGNARIA
MATTIA FRANZA

COMUNE DI BASTIDA PANCARANA
RENATA MARTINOTTI

COMUNE DI BORGORATTO MORMOROLO
FABIO MOLINARI


COMUNE DI BORGO PRIOLO
PAOLO PRE'

COMUNE DI BRALLO DI PREGOLA
CHRISTOS CHLAPANIDAS

COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE
MARIA TERESA TORRETTA

COMUNE DI CASATISMA
ANTONIO MORONI

COMUNE DI CASEI GEROLA
EZIO STELLA






COMUNE DI CASTELLETTO DI BRANDUZZO
ANTONIO LOVERSO


COMUNE DI CASTEGGIO
LORENZO CALLEGARI

COMUNE DI CECIMA
ANDREA MILANESI (DELEGA)

x 

COMUNE DI CERVESINA
DANIELE TARAMASCHI

COMUNE DI CODEVILLA
ROBERTO PASTORMERLO (DELEGA)

x 

COMUNITA' MONTANA
ALBERTI GIANFRANCO

COMUNE DI CORNALE E BASTIDA
GIANCARLO CARNEVALE


COMUNE DI CORANA
VITTORIO BALDUZZI

COMUNE DI GODIASCO
FABIO RIVA



COMUNE DI MENCONICO
PAOLINO GIUSEPPE DONATO
BERTORELLI

COMUNE DI MONTESEGALE
CARLO FERRARI (DELEGA)

x 

COMUNE DI PANCARANA
MAURIZIO FUSI



COMUNE DI PIZZALE

Sonia Grazioli

COMUNE DI PINAROLO PO

CINZIA GAZZANIGA

COMUNE DI PONTE NIZZA

CELESTINO PERNIGOTTI

Celestino Pernigotti

COMUNE DI RETORBIDO

ISABELLA CEBRELLI

Isabella Cebrelli

COMUNE DI RIVANAZZANO TERME

MARCO POGGI (DELEGA)

Marco Poggi

COMUNE DI ROCCA SUSELLA

PIERLUIGI BARZON (DELEGA)

Pierluigi Barzon

COMUNE DI ROMAGNESE

AURELIO BRAMANTI

COMUNE DI SILVANO PIETRA

Luciano Antonio Calderini

COMUNE DI SANTA MARGHERITA

STAFFORA

ANDREA GANDOLFI

Andrea Gandolfi

COMUNE DI TORRAZZA COSTE

ERMANN0 PRUZZI

Ermanno Pruzzi

COMUNE DI VAL DI NIZZA

CAMPETTI FRANCO

COMUNE DI VALVERDE

GIOVANNI ANDRINI

Giovanni Andrini



Luciano Antonio Calderini

Ermanno Pruzzi

Campetti Franco

COMUNE DI VARZI
GIANFRANCO ALBERTI

gfa

COMUNE DI VERRETTO
LUIGINO POLIN

UNIONE COMUNI TERRA DEI GELSI
.....

AMMINISTRATORE UNICO ASM VOGHERA SPA

DANELE BRUNO

[Signature]

COLLEGIO SINDACALE ASM VOGHERA SPA

MARCHESE GUIDO

GARLASCHELLI PAOLA

FERRI CLAUDIO

Paola

Claudio Fa

Segretario

.....

[Signature]

Termine h.

[Large Signature]



ALLEGATO "B" AL N. 27627/16481 DI REP.

ASM VOGHERA SPA

STATUTO

TITOLO I

Denominazione - Sede - Oggetto - Durata

Art.1 - Costituzione e controllo analogo congiunto

1.1 E' costituita, per trasformazione dell'azienda speciale del Comune di Voghera, la società per azioni a totale capitale pubblico, denominata "A.S.M. Voghera S.p.A." (nel seguito anche solo la "Società") per la gestione in house, nell'interesse degli enti locali soci, delle attività di cui all'art. 3 di interesse generale, nel rispetto della disciplina prevista per le società a partecipazione pubblica.

1.2 La Società è sottoposta all'esercizio del controllo analogo congiunto degli enti pubblici soci che lo esercitano mediante l'Assemblea e il Comitato per il controllo analogo congiunto di cui ai successivi articoli 11 e 14. In particolare, gli enti locali soci esercitano i seguenti poteri:

1. potere di direzione e controllo sulle modalità e condizioni di erogazione dei servizi di interesse pubblico, nonché sull'attività dell'organo amministrativo;
2. approvazione degli "schemi tipo" di convenzioni/accordi/contratti di servizio;
3. approvazione degli strumenti di programmazione relativi alla gestione societaria;
4. controllo dello stato di attuazione degli obiettivi assegnati anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità disponendo al riguardo altresì di poteri di supervisione, coordinamento, ispettivi e di informazione;
5. controllo e approvazione dei conti annuali della Società (con obbligatoria rendicontazione contabile periodica da parte dell'organo amministrativo);
6. di indirizzo, nei riguardi dell'organo amministrativo, ai fini dell'esercizio del controllo pubblico sulle società partecipate indirettamente per il tramite della Società;
7. in ogni caso, ogni altro più ampio potere di vigilanza, direzione e controllo sancito:
 - a. dalla normativa vigente in materia di società pubbliche e/o partecipate e di gestione di servizi pubblici locali, declinato attraverso provvedimenti amministrativi assunti dagli organi dei comuni soci in coerenza e conformità con la disciplina normativa vigente;
 - b. da accordi, convenzioni o patti parasociali che gli enti locali soci possono stipulare tra di loro allo scopo di esercitare sulla società il controllo analogo congiunto.

1.3 Eventuali modifiche al contratto di servizio devono essere preventivamente approvati dall'organo competente dell'ente locale socio interessato al servizio e alle attività oggetto del contratto.

1.4 E' consentito a ciascun ente locale socio il diritto di domandare, sia in ambito assembleare, sia al di fuori dell'assemblea, mediante richiesta scritta, informazioni in merito alla gestione del servizio pubblico affidato dallo stesso alla Società, purché tale facoltà venga esercitata con modalità e tempi tali da non ostacolare la efficiente gestione della Società stessa.

1.5 L'organo di amministrazione ed il collegio sindacale della società sono tenuti a collaborare anche tramite trasmissione di dati al fine di consentire il completo controllo degli enti locali sulle attività di interesse pubblico gestite dalla Società per conto degli enti locali soci.

1.6 L'organo di amministrazione è sottoposto ad obblighi di informazione periodica in favore dell'Assemblea e del Comitato per il controllo analogo congiunto.

1.7 Tenuto conto della sua natura di ente in house, alla Società si applicano le disposizioni normative vigenti per le società pubbliche e/o partecipate in materia di trasparenza, reclutamento di personale, approvvigionamento di beni e servizi e, in generale relative alla contrattualistica pubblica.

Art.2 - Sede

2.1 La società ha sede legale in Voghera, Via Pozzoni, 2.

2.2 Nel rispetto delle norme di legge e dello statuto potranno essere istituite dall'Assemblea sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza in altre località nell'ambito della Comunità Europea.

Art.3 - Oggetto

3.1 Nel rispetto della disciplina sulle società a partecipazione pubblica, la società ha per oggetto sociale, le seguenti attività:

- a) Servizi idrici integrati, ed in particolare:
 - a1) captazione, sollevamento, trasporto, trattamento, distribuzione e vendita dell'acqua per qualsiasi uso;
 - a2) esercizio di fognature, gestione degli impianti di trattamento e depurazione delle acque di scarico.
- b) Servizi energetici, ed in particolare:
 - b1) acquisto, produzione, trasporto, manipolazione, distribuzione e vendita del gas (nelle forme organizzative consentite dalla legge), produzione, distribuzione e gestione del calore;
 - b2) acquisto, produzione, trasmissione, distribuzione e vendita di energia elettrica comunque prodotta sia direttamente che da parte di terzi;
 - b3) gestione della rete di illuminazione pubblica e servizi connessi;
 - b4) servizi connessi alla gestione degli impianti termici e di condizionamento;
 - b5) gestione degli impianti di produzione di energia e promozione del risparmio energetico.
- c) Servizi di igiene ambientale, ed in particolare:
 - c1) gestione, raccolta e trasporto di rifiuti solidi, urbani, speciali e di tutte le categorie e le fasi individuate dalle leggi vigenti;
 - c2) gestione di impianti di stoccaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti;
 - c3) produzione, gestione e commercializzazione dei prodotti derivati dalle attività di trattamento dei rifiuti, nonché loro utilizzo per la produzione di calore e di energia elettrica, nel rispetto comunque della disciplina sulle società a partecipazione pubblica;
 - c4) pulizia di aree pubbliche e di uso pubblico, lavaggio strade e fontane, spurgo dei pozzetti stradali, pulizia dei muri da manifesti e iscrizioni abusive;
 - c5) servizio neve, sgombero detriti e macerie;
 - c6) disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, dezzanarizzazione;
 - c7) bonifica discariche abusive e di aree contaminate da rifiuti, anche speciali e/o pericolosi;
 - c8) taglio dell'erba e raccolta delle foglie in aree pubbliche e di uso pubblico;
 - c9) gestione del verde e dell'arredo urbano;
 - c10) servizi igienici pubblici anche automatizzati.
- d) Servizi integrati di mobilità:
 - d1) esercizio dei trasporti pubblici di linea e non di linea, urbani ed extraurbani;
 - d2) trasporti scolastici, di noleggio e qualsiasi trasporto di persone (nelle forme organizzative consentite dalla legge);
 - d3) gestione e costruzione di parcheggi ed aree di sosta, con e senza custodia veicoli;
 - d4) altre attività connesse al trasporto pubblico di persone, come gestione di autostazioni, di aree intermodali, di biglietterie e punti di vendita di titoli di viaggio;
 - d5) altre attività connesse alla mobilità in Città, quali l'impianto ed esercizio di semafori, la formazione e gestione della segnaletica orizzontale e verticale, la posa di indicatori stradali e toponomastici, il controllo automatico degli accessi, e più in generale le funzioni attribuibili al mobility manager.
- e) Gestione di impianti sportivi e ricreativi.
- f) Gestione dei servizi cimiteriali, lampade votive e servizi funerari, compresi i servizi di trasporto e di onoranze funebri;
- g) Gestione farmacie;
- h) Installazione, cablatura ed esercizio di reti telematiche ed informatiche, fornitura di prestazioni e di servizi informatici.
- i) Manutenzione degli automezzi aziendali e attività di officina in generale, ivi compresa l'attività di revisione e rimozione.
- l) Preservazione delle risorse idriche, difesa del suolo, del sottosuolo, dell'acqua e dell'aria dalle varie forme di inquinamento.
- m) Attività di progettazione, costruzione e gestione inerenti alle tipologie di attività sopra descritte, direttamente o tramite contratti di incarico professionale o di appalto.
- n) La gestione del servizio di ristorazione e di gestione di mense, nonché la prestazione del servizio alternativo di mensa a mezzo di buoni pasto utilizzabili attraverso mense gestite in proprio e da terzi, ristoranti, self service, tavole calde e fredde ed esercizi analoghi con cui è stata stipulata convenzione a tal fine.
- o) Ogni prestazione connessa e collegabile alle attività indicate ai punti m) e n), incluse quelle di pulizia e manutenzione dei complessi aziendali adibiti alla somministrazione dei pasti e di strutture ricreative in genere.

p) La società potrà, inoltre, occuparsi anche (a titolo esemplificativo) di organizzazione e promozione di convegni, corsi di formazione professionale e prestazioni di consulenza connesse alle attività di cui sopra; nonché di ogni altro tipo di servizio informativo e didattico connesso a quanto sopra e finalizzato al raggiungimento dell'oggetto sociale.

3.2 Nel rispetto dei limiti previsti dalla legge per le società a partecipazione pubblica nonché dal Codice dei Contratti Pubblici, la Società, sulla base degli indirizzi assembleari e degli strumenti programmatici, può compiere operazioni immobiliari, industriali, finanziarie e mobiliari, commerciali, necessarie o ritenute opportune per il conseguimento degli scopi sociali, prestare garanzie reali e personali anche in favore di terzi, non ai fini del collocamento nei confronti del pubblico, nonché stipulare accordi con enti pubblici e privati.

3.3 La Società, nei limiti previsti dalla legge e sulla base degli indirizzi assembleari e degli strumenti programmatici, può partecipare a gare, anche in associazione con altre imprese, per l'affidamento di servizi o attività di interesse pubblico e svolgere tutte le attività connesse.

3.4 Nel rispetto dei limiti previsti dalla legge per le società a partecipazione pubblica nonché dal Codice dei Contratti Pubblici, trattandosi di un ente in house, sottoposto al controllo analogo congiunto da parte degli enti locali soci la Società opera attraverso forme di gestione diretta, prevalentemente nello svolgimento delle attività e servizio che sono affidati dagli enti locali soci. 3.5 Ai fini del perseguimento del proprio oggetto sociale, nei limiti previsti dalla legge, la Società sulla base degli indirizzi assembleari e degli strumenti programmatici, può operare mediante società partecipate dalla stessa che possono occuparsi di fasi complementari delle attività rientranti nell'oggetto sociale della Società.

Art.4 - Durata

4.1 La durata della società è fissata sino al 2100.

4.2 La società può essere sciolta anticipatamente rispetto alla scadenza, ovvero prorogata, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli azionisti.

TITOLO II

Capitale sociale - azioni - obbligazioni

Art.5 - Capitale sociale

5.1 Il capitale sociale è determinato in Euro 52.878.600,00 (cinquantaduemilioniottocostottomilaseicento/00) ed è diviso in 528.786 (cinquecentoventottomilasettecentoottantasei) azioni del valore nominale di Euro 100 (cento) ciascuna. Il capitale sociale deve essere posseduto interamente da enti pubblici, salvi i limitati casi in cui la legge consente la presenza nella compagine societaria di soci privati.

5.2 Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, nell'osservanza delle disposizioni del codice civile in materia, tenuto comunque conto della natura pubblica della Società. Gli aumenti di capitale possono avvenire anche con conferimenti diversi da quelli effettuati in denaro.

5.3 Oltre al Comune di Voghera sono ammessi a partecipare al capitale sociale altri enti pubblici che potranno complessivamente detenere partecipazioni non superiori al 49% dell'intero capitale sociale. L'ingresso degli altri soci potrà avvenire a seguito di aumento di capitale sociale oppure a seguito di cessione di azioni.

Art.6 - Azioni

6.1 Le azioni sono nominative e indivisibili e attribuiscono, secondo le varie categorie, ai titolari uguali diritti.

6.2 La qualità di azionista comporta piena adesione all'atto costitutivo della società ed al presente Statuto.

6.3 Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello che risulta dal libro dei soci.

6.4 I certificati azionari portano le firme di due amministratori, oppure quelle di un amministratore e di un procuratore speciale all'uopo delegato dal Consiglio di Amministrazione.

6.5 I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti.

A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorrerà l'interesse nella misura che, di volta in volta, verrà fissata dal Consiglio di Amministrazione, salvo il diritto degli amministratori di avvalersi delle facoltà concesse



dall'articolo 2344 del codice civile, a condizione che gli azionisti siano esclusivamente enti pubblici.

Art.7 - Trasferimenti e prelazioni

7.1 Tenuto conto della natura della Società e dei servizi dalla stessa resi in favore degli enti locali soci, il trasferimento delle azioni a terzi è ammesso esclusivamente a favore di altri enti pubblici, salvi i limitati casi previsti dalla legge.

7.2 In caso di trasferimento delle azioni per atto tra vivi a terzi, a qualsiasi titolo, anche in conferimento, ovvero gratuito o di liberalità, o nel caso di cessione del diritto di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento di capitale, il socio dovrà, con raccomandata R.R. da inviare al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dare comunicazione dell'offerta, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita (o il loro valore di ipotesi di trasferimento a titolo gratuito). Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà a darne comunicazione, mediante raccomandata R.R., spedita entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento a tutti i soci. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono manifestare, a mezzo di lettera raccomandata R.R. spedita entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione e indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, la propria incondizionata volontà di acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà a dare comunicazione all'offerente ed a tutti i soci delle proposte di acquisto pervenute a mezzo di lettera raccomandata R.R. spedita entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento.

Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.

Le proposte di acquisto devono interessare tutte le azioni, tutti i diritti di opzione e tutte le obbligazioni convertibili poste in vendita.

Art.8 - Aumento di capitale sociale

8.1 Il capitale sociale potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea con le modalità previste dall'articolo 2365 del codice civile, fatto salvo il diritto di opzione a favore dei soci, a meno che la maggioranza qualificata dei 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto, comprendente obbligatoriamente il Comune di Voghera, non delibere un aumento di capitale riservato (con esclusione del diritto di opzione) nel rispetto delle norme di legge.

8.2 Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso agli azionisti un termine non inferiore a giorni 30 dall'iscrizione nel registro delle imprese dell'offerta. In caso di mancato esercizio del diritto di opzione, le azioni saranno liberamente collocabili a cura del Consiglio di Amministrazione, fatto salvo il rispetto del comma 3 dell'articolo 2441 del codice civile. In tutti i casi di aumento del capitale sociale, il diritto di opzione sulle nuove azioni emesse potrà essere esercitato esclusivamente da enti pubblici.

8.3 I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione che ne fissa i modi e i tempi nonché il saggio di interesse a carico dei ritardatari, fermo il disposto dell'articolo 2344 del codice civile, purché gli azionisti siano esclusivamente enti pubblici.

Art.9 - Riduzione del capitale sociale

L'Assemblea può deliberare la riduzione del capitale, salvo il disposto degli articoli 2327 e 2412 del codice civile, anche mediante assegnazione a singoli soci di determinate attività sociali e di azioni o di quote di altre società, aziende o imprese nelle quali la società abbia compartecipazione.

Art.10 - Obbligazioni

La società potrà emettere obbligazioni, anche convertibili, sia nominative che al portatore, a norma dell'articolo 2410 del codice civile e seguenti. Le obbligazioni convertibili in azioni possono essere emesse solo a favore di enti pubblici.

TITOLO III Organi sociali

Art.11 - L'Assemblea dei soci

11.1 L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.

11.2 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria a sensi di legge.

11.3 L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione e negli altri casi previsti dalla legge e deve tenersi in Italia.

11.4 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art.12 - Convocazione e svolgimento dell'Assemblea

12.1 L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal Consiglio di amministrazione mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto, almeno otto (8) giorni di calendario prima di quello fissato per l'adunanza; l'avviso da inviarsi anche a tutti i consiglieri e a tutti i membri del Collegio sindacale, deve contenere il giorno, ora e luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione il quale non può coincidere con lo stesso giorno fissato per la prima convocazione.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compreso il telefax e la posta elettronica) idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento

Ove nell'avviso non fosse stata prevista la seconda convocazione e la prima non fosse valida per mancanza del numero legale, l'Assemblea deve essere nuovamente convocata entro 30 giorni dalla data della prima.

Sono tuttavia regolarmente costituite le Assemblee, anche se non convocate con le modalità ordinarie, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano tutti gli amministratori in carica ed i sindaci effettivi.

12.2 Per il diritto di intervento in Assemblea e la facoltà di farsi rappresentare, si applica il disposto degli articoli 2370 e 2372 del codice civile e delle altre leggi in materia.

12.3 Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto.

12.4 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, ovvero in caso di organo collegiale, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In difetto l'Assemblea elegge il proprio Presidente. L'Assemblea nomina un Segretario. La nomina del segretario è facoltativa quando il verbale dell'Assemblea viene redatto da un Notaio.

12.5 L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Essa delibera a maggioranza assoluta di voti.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti. Per la nomina degli amministratori, si seguono le norme previste dall'art. 15.

12.6 L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale. In seconda convocazione è richiesta la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del terzo del capitale sociale, tranne che per le materie in cui lo statuto prevede una maggioranza più elevata e per l'ipotesi prevista dal comma 5 dell'articolo 2441 del codice civile.

12.7 Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario o dal Notaio.

Art.13 - Competenze dell'Assemblea

Tenuto conto della natura di società in house, l'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza e ancora, oltre ai casi previsti all'articolo 1 dello Statuto, anche nei seguenti casi:

a) sulla cessione e sulla dismissione dei rami d'azienda o operazioni che comportino un sostanziale mutamento dell'oggetto sociale;

b) sull'acquisto e alienazione di partecipazioni di valore superiore al valore nominale del 5% (cinque per cento) del proprio patrimonio contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato dalla A.S.M. Voghera S.p.A.;

c) sulla compravendita e sulla permuta di cespiti di valore superiore a 1.000.000 (unmilione) di Euro;

d) sugli indirizzi e sulla programmazione riguardanti l'ordinaria e la straordinaria amministrazione delle attività pubbliche gestite dalla Società mediante l'in house providing;

e) sulla nomina del Direttore Generale e del relativo compenso;

f) sulla nomina dei componenti dell'organo di Amministrazione e sugli eventuali compensi in favore degli

stessi;

h) in ogni caso, in tutte le ipotesi riguardanti obiettivi strategici della Società, nonché decisioni significative della stessa.

Art. 14 Il Comitato per l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte degli enti locali soci

14.1 Nomina

L'esercizio del controllo analogo congiunto da parte degli enti locali soci è garantito anche attraverso l'attività del Comitato per l'esercizio del controllo analogo (nel seguito il "Comitato").

Il Comitato sarà composto da n. 5 sindaci o propri delegati. Uno dei componenti sarà il sindaco del Comune di Voghera o un suo delegato. Gli altri 4 sono nominati dall'Assemblea dei soci.

Ogni ente locale socio potrà proporre un candidato per la nomina dei componenti del Comitato per l'esercizio del controllo analogo.

Saranno eletti componenti del Comitato i primi 4 candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti. L'Assemblea dei soci si esprime con il voto per testa. In occasione della nomina dei 4 componenti del Comitato, il Comune di Voghera si astiene dall'esercitare il voto.

In caso di parità di voti, saranno eletti i candidati più anziani di età.

Per lo svolgimento della carica di componente del Comitato non è previsto alcun compenso.

Ogni componente del Comitato decade automaticamente alla scadenza del mandato elettorale dell'Ente Locale di cui è rappresentante. In tal caso, l'Assemblea dei soci provvederà alla nomina di un nuovo rappresentante.

Il Comitato decade in contemporanea con la fine del mandato assegnato all'organo di amministrazione della Società.

Il Comitato nomina fra i propri componenti, nella prima seduta, il Presidente del Comitato medesimo il quale avrà il compito di presiedere e relazionare sulle attività svolte dal Comitato.

Qualora un componente del Comitato risulti assente ingiustificato per due riunioni consecutive, sarà facoltà del Comitato provvedere alla sua eventuale sostituzione nel rispetto delle regole per la nomina dei componenti del Comitato stesso.

14.2 Competenze

Il Comitato esercita funzioni di vigilanza e controllo sulla gestione della Società e dei servizi di interesse pubblico dalla stessa svolti.

Tali funzioni sono esercitate attraverso il preventivo esame degli atti riguardanti gli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della Società tenuto conto delle attività svolte dalla stessa Società.

La bozza degli atti da sottoporre al controllo è trasmessa, a cura dell'organo amministrativo almeno 15 giorni prima della data in cui essi vengono posti in adozione da parte degli organi societari e su di essi il comitato esprime un parere motivato.

L'eventuale espressione di un parere negativo riscontrato negli atti sottoposti a valutazione che non corrispondano alle linee programmatiche di indirizzo degli enti locali Soci con la vigente dovrà essere opportunamente motivato indicando analiticamente le criticità rilevate e le proposte di modifica dell'atto. Il parere del Comitato non ha valore vincolante essendo fatta salva la possibilità per l'organo societario competente di discostarsi dal parere negativo reso dal Comitato, con adeguata motivazione.

In particolare, con riguardo all'attività preventiva di consultazione, il Comitato si esprime sui seguenti atti:

- a) progetto di bilancio di esercizio predisposto dall'organo amministrativo, ai fini dell'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci;
- b) progetto relativo alle operazioni straordinarie sul capitale, le operazioni di fusione, scissione o conferimento, gli acquisti e/o alienazioni delle aziende e/o rami di aziende o di partecipazioni, qualora consentite dalla Legge, ai fini della loro sottoposizione all'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci;
- c) relazioni periodiche redatte dall'organo amministrativo sulle attività svolte;
- d) valuta le proposte di aumenti di capitale, di ricapitalizzazione e di ripiano delle perdite della società;
- e) proposte per l'assunzione di mutui, prestiti e l'emissione di obbligazioni;
- f) proposte di modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo;
- g) proposte di trasferimento di azioni a terzi, tenuto conto delle limitazioni previste dallo Statuto;
- h) valuta la dismissione di beni immobili;
- i) proposte di acquisizione di partecipazioni in altri organismi di diritto pubblico e privato;
- j) scheda dei contratti di servizio relativi alle attività che la Società intende assumere;
- k) in ogni caso relativi a obiettivi e decisioni strategiche tenuto conto dell'ambito in cui opera la Società.

Il Comitato effettua altresì un controllo sull'operato dell'organo amministrativo della Società, anche mediante la richiesta, in qualsiasi momento, di informazione all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

Il Comitato redige annualmente una relazione sull'andamento gestionale ed economico -- finanziario della Società. La relazione sarà presentata all'Assemblea dei Soci ed inviata unitamente al bilancio di esercizio approvato.

Ogni componente del Comitato potrà formulare indirizzi operativi e trasmettere proposte affinché il Comitato stesso possa valutare e proporre l'approvazione all'organo competente.

14.3 Convocazione e funzionamento del Comitato

Le sedute del Comitato sono convocate dal Presidente del Comitato con almeno 8 giorni di anticipo.

Su richiesta del Presidente del Comitato, alle riunioni potrà prendere parte il Direttore Generale, l'Amministratore Unico o il Presidente Consiglio di Amministrazione e un segretario verbalizzante. In assenza del segretario verbalizzante, provvederà un componente del Comitato, designato dal Presidente dello stesso.

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di chiedere al Presidente del Comitato di convocare riunioni dello stesso, in ragione delle materie di competenza del Comitato.

Il Comitato è validamente costituito con l'intervento di almeno 3 componenti e si esprime a maggioranza assoluta dei presenti.

Di ciascuna seduta è redatto un verbale.

Art.15 - Amministrazione della società. Requisiti e nomina

15.1 La società è amministrata di regola da un Amministratore Unico. Per specifiche esigenze di adeguatezza organizzativa, anche in ragione dell'esercizio del controllo analogo congiunto, la Società stessa potrà essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero di tre o cinque componenti, compreso il Presidente.

15.2 Non possono essere nominati alla carica di amministratore e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art.2382 c.c., nonché coloro che si trovano in una delle cause di incompatibilità e inconfiribilità previsti dal D. Lgs. n. 39/2013.

L'assunzione della carica di amministratore è altresì subordinata al rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in attuazione dell'art. 11, comma 1, del D. Lgs. n. 175/2016, nonché dall'art. 5 comma 9 del D. Lgs. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012 n. 135.

15.3 Nella scelta degli amministratori si tiene conto del principio di equilibrio del genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la Società abbia un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori da eleggere è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

15.4 Gli amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

15.5 In caso di organo collegiale, il consiglio attribuisce deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

15.6 La carica di Vicepresidente, in caso di consiglio di amministrazione, è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento e comunque senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.


15.7 Nessun amministratore potrà ricoprire ruoli operativi o decisionali nelle attività di produzione o vendita del gas naturale o dell'energia elettrica esercitate da altre società, aziende o imprese nelle quali la società abbia compartecipazione. Qualora tale situazione di incompatibilità si verificasse nel corso del mandato, l'amministratore interessato decadrà immediatamente dalla carica.

15.8 L'organo di Amministrazione resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

L'Assemblea ordinaria, previa determinazione del numero dei componenti l'organo di Amministrazione, provvede alla elezione degli amministratori che, anche in caso di amministratore unico, devono rappresentare l'interesse di tutti gli enti locali soci.

Al fine di garantire l'esercizio del controllo analogo congiunto, per la nomina dell'organo di amministrazione, ogni ente locale socio può proporre propri candidati.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti previsti dal presente articolo.



Il Consiglio nomina il Segretario del Consiglio di Amministrazione anche tra persone esterne al Consiglio.

15.9 Qualora nel corso dell'esercizio venga a mancare l'amministratore unico ovvero uno o più amministratori, si provvederà alla sostituzione nei modi stabiliti dall'art. 2386 del codice civile primo comma. I consiglieri nominati in sostituzione dovranno possedere i requisiti previsti dal presente articolo.

Se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, si intende decaduto l'intero Consiglio e l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza per provvedere alla nuova nomina.

15.10 Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori, fatto salvo il caso in cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dagli enti controllanti.

15.11 Ai fini del gestore indipendente, se l'organo amministrativo è composto dal solo amministratore unico, quest'ultimo può designare un procuratore per i compiti di gestore indipendente in possesso dei requisiti di legge, con i compensi come da indirizzi di assemblea dei soci, fermi restando i limiti prescritti dalla normativa sulle società pubbliche in tema di governance.

Art.16 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione nel caso di organo collegiale

16.1 Il Consiglio si riunisce, sia nella sede della Società, sia altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e comunque almeno ogni tre mesi. Il Consiglio si riunisce altresì quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un quarto dei suoi membri.

16.2 Il Consiglio viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi, agli amministratori ed ai sindaci effettivi, almeno 3 (tre) giorni liberi prima della riunione. Nei casi di urgenza può essere convocato anche con un preavviso di un solo giorno libero. Il Consiglio determina nella sua prima riunione le modalità dell'avviso di convocazione tenuto conto dell'evolversi della tecnica di trasmissione della posta.

16.3 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

L'verbale delle deliberazioni del Consiglio è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

16.4 In ogni caso, in conformità alla normativa sulla separazione funzionale delle attività regolate del settore energetico, sarà necessario il voto favorevole del consigliere o dei consiglieri nominati Gestore Indipendente della distribuzione dell'energia elettrica e del gas, per approvare le deliberazioni riguardanti le seguenti materie:

- a) il potere di rappresentanza verso terzi per lo svolgimento delle attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica e del gas;
- b) il piano di sviluppo annuale e pluriennale - o piano degli investimenti - delle infrastrutture strumentali all'esercizio dell'attività di distribuzione dell'elettricità e del gas naturale;
- c) la definizione della struttura organizzativa preposta all'attività di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale;
- d) il trattamento e l'accesso alle informazioni commercialmente sensibili relative alla distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale, così come definite dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas;
- e) le procedure per l'acquisto, nell'ambito della società e di altre società, aziende o imprese nelle quali la società abbia compartecipazione, di beni e servizi strumentali all'esercizio della distribuzione dell'energia elettrica e del gas.

Il Consiglio di amministrazione ha il potere di individuare ulteriori materie relative alla distribuzione dell'energia elettrica e del gas per la cui approvazione è necessario il voto favorevole del consigliere (o dei consiglieri) nominato Gestore Indipendente.

Art.17 - Poteri e compensi dell'organo di Amministrazione

17.1 L'organo di Amministrazione esercita, con la diligenza richiesta per il raggiungimento finalità istituzionali della Società, i poteri di gestione nel rispetto degli atti di indirizzo e di programmazione dell'Assemblea, nonché di quanto previsto nei contratti di servizio, nella Carta dei servizi, ferme restando le competenze spettanti all'Assemblea tenuto conto della natura di società in house in controllo pubblico congiunto.

Sono fatte salve le competenze attribuite dalla normativa sulla separazione funzionale delle attività regolate del settore energetico al Gestore Indipendente della distribuzione dell'energia elettrica e del gas, le quali attività non formano oggetto di affidamento con la modalità in house.

17.2 All'organo amministrativo compete la designazione del responsabile della prevenzione della corruzione, nel rispetto della disciplina di settore.

17.3 Oltre a quanto previsto dalla legge, compete all'organo di Amministrazione:

- a) la proposta del piano programma pluriennale ed annuale da sottoporsi, poi, all'approvazione definitiva dell'Assemblea; la proposta del piano degli investimenti, anche con riguardo alle infrastrutture necessarie per la distribuzione dell'elettricità e del gas dovrà essere prima elaborata dal Gestore Indipendente, poi ratificata dal Consiglio di Amministrazione e infine approvata dall'Assemblea;
- b) l'onere di rendere all'Assemblea e al Comitato per il controllo analogo congiunto, annualmente, relazioni sull'andamento della gestione della Società e delle attività dalla stessa svolte;
- c) l'acquisizione e cessione di partecipazioni di qualsiasi tipo e attraverso qualsiasi forma nel rispetto degli indirizzi di Assemblea;
- d) la prestazione di garanzie e concessione di prestiti nel rispetto degli indirizzi di Assemblea;
- e) l'assunzione di mutui nel rispetto degli indirizzi di Assemblea.

17.4 L'organo di Amministrazione può delegare, di volta in volta, fatte salve le previsioni di cui al successivo articolo 17, altra persona a rappresentare la società come azionista nelle assemblee di altre società.

17.5 L'organo di amministrazione può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti anche tra soggetti estranei all'organo di amministrazione stesso.

17.6 Ai membri dell'organo di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, nonché gli eventuali compensi fissati dall'Assemblea. È in ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché la corresponsione di trattamenti di fine mandato.

17.7 Competono all'organo di amministrazione altresì obblighi di informazione periodica in favore dei soci o ai pubblici, sull'andamento della Società e dell'attività della stessa. Inoltre l'organo di amministrazione, nel rispetto degli indirizzi ricevuti dall'Assemblea, adotta i più opportuni strumenti per l'informazione degli utenti; cura l'accertamento delle esigenze collettive in ordine ai servizi forniti dalla società e promuove periodiche verifiche e controlli sulla qualità dei servizi erogati e sul livello di gradimento delle prestazioni fornite ai clienti.

Art.18 - Amministratore delegato e deleghe di funzioni nel caso di organo amministrativo collegiale. Il Gestore Indipendente

18.1 Nel caso di organo amministrativo collegiale, il Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole dell'Assemblea, può delegare ad un amministratore le proprie funzioni, fatte salve le limitazioni di legge e del precedente art.16, determinando contenuto e limiti della delega.

18.2 In caso di impedimento dell'Amministratore Delegato, le funzioni delegate a quest'ultimo sono attribuite, se autorizzate nel parere reso dall'Assemblea e compatibilmente con le disposizioni sulla separazione funzionale delle attività regolate del settore energetico, al Presidente; diversamente, l'Assemblea procederà ad individuare un nuovo Amministratore Delegato.

18.3 All'Amministratore Delegato viene attribuita la rappresentanza legale della società.

18.4 In base alla normativa sulla separazione funzionale delle attività regolate del settore energetico, il Consiglio di Amministrazione, previa autorizzazione dell'Assemblea, nomina Gestore Indipendente l'Amministratore Delegato della Società, che deve essere munito dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa, al quale è affidata la gestione dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica e del gas.

18.5 l'Amministratore nominato Gestore Indipendente è munito dei poteri di ordinaria amministrazione sulle attività di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, del potere di rappresentanza verso i terzi per lo svolgimento delle suddette attività ed è delegato alle materie elencate nell'art. 16.4.

Art.19 - Presidente della società

19.1 Nel caso di organo amministrativo collegiale, il Consiglio di Amministrazione, se non vi ha già provveduto l'Assemblea dei soci o in sede di costituzione dell'atto costitutivo, nomina tra i propri membri un Presidente.

19.2 Al Presidente del Consiglio di Amministrazione vengono attribuite le seguenti funzioni:

- legale rappresentanza della Società, nel caso in cui non sia nominato l'Amministratore Delegato;
- gestione del Consiglio di Amministrazione;
- rapporto con gli azionisti;
- gestione delle relazioni pubbliche.

19.3 La carica di Vicepresidente, in caso di consiglio di amministrazione, è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento e comunque senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Art. 20 - Collegio Sindacale

20.1 La gestione della società è vigilata da un Collegio Sindacale composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a sensi di legge. Il Collegio Sindacale dura in carica tre anni ed è eletto dall'Assemblea.

20.2 Non possono essere nominati alla carica di sindaco e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c., nonché coloro che si trovano in una delle cause di incompatibilità e inconferibilità previsti dal D. Lgs. n. 39/2013.

L'assunzione della carica di sindaco è altresì subordinata al rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in attuazione dell'art. 11, comma 1, del D. Lgs. n. 175/2016, nonché dall'art. 5 comma 9 del D. Lgs. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012 n. 135.

20.3 Nella scelta dei sindaci si tiene conto del principio di equilibrio del genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno.

20.4 L'Assemblea determina la retribuzione dei Sindaci all'atto della loro nomina e per l'intero triennio; è in ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza e trattamenti di fine mandato.

20.5 I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

20.6 La revisione legale della Società deve essere esercitata da un soggetto esterno e viene affidata ad una società di revisione in possesso dei requisiti di legge. L'incarico della revisione legale, su proposta motivata del Collegio sindacale, è conferito per una durata che non può eccedere tre esercizi in conformità alle previsioni di legge.

Si applica al riguardo il Codice Civile e la disciplina speciale prevista dalla Legge.

Art. 21 - Direttore Generale

21.1 Il Direttore Generale è nominato dall'Assemblea Ordinaria come previsto dall'art. 13 del presente statuto.

21.2 Il Direttore Generale provvede alla gestione operativa della società in conformità al mandato conferitogli dall'Organo Amministrativo, partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, esegue le deliberazioni dell'Organo Amministrativo sotto la sorveglianza dello stesso e dirige il personale della società.

Art. 22- Organi della società

È fatto divieto di istituire organi societari diversi da quanto previsto dalle norme generali in tema di società, nei limiti della natura in house.

TITOLO IV

Strumenti di programmazione, bilancio e disposizioni finali

Art. 23 - Strumenti di programmazione

La Società è obbligata a fornirsi di un piano di programma (o piano industriale) contenente le scelte e gli obiettivi che la Società intende perseguire nel triennio, nel rispetto degli indirizzi ricevuti dall'Assemblea ordinaria, per ogni ambito in cui opera la Società.

Il piano di programma (o piano industriale) sono da intendersi quali strumenti di programmazione e di controllo della gestione in attuazione della facoltà di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo riservata ai soci pubblici.

Art. 24 - Bilancio di esercizio e rispetto del requisito in house dell'attività prevalente

24.1 L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

24.2 Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini di legge e nell'osservanza delle disposizioni di legge, alla predisposizione del bilancio sociale di esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto

economico e dalla nota integrativa, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale e convoca l'Assemblea per la sua approvazione entro 120 (centoventi) giorni, ovvero, in presenza di circostanze particolari, in relazione alla natura e oggetto della società, entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

24.3 Il bilancio potrà essere certificato da società di revisione abilitata prescelta dal Consiglio di Amministrazione e viene trasmesso preventivamente, prima della sua approvazione dall'Assemblea, agli enti locali soci.

24.4 Trattandosi di società in house, oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato della Società deriva dallo svolgimento dei compiti affidati dagli enti pubblici soci. L'eventuale produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale svolta dalla Società.

Art.25 - Destinazione degli utili

25.1 L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:

- a) il 5% (cinque per cento) a riserva legale ordinaria sino a quando questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure, se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;
- b) il 20% (ventipercento) a riserva statutaria finalizzato a finanziare gli investimenti;
- c) il rimanente secondo la deliberazione adottata dall'Assemblea, fermo restando la natura di società in house.

25.2 L'eventuale pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione entro il termine che verrà annualmente fissato dallo stesso.

Art.26 - Scioglimento della società

Fermo restando la natura e il ruolo della Società nello svolgimento di attività di interesse generale, la Società si scioglie nei casi previsti dalla legge. In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e il compenso.

Art.27 - Rinvio alla legge

27.1 Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme previste in materia dalla legge vigente, dalla normativa speciale che disciplina i singoli servizi esercitati dalla società, nonché dalla disciplina in tema di società in house.

F.to Daniele Bruno

F.TO CARLO CAVAGNA



Copia conforme all'originale nei miei atti munito
delle prescritte firme stesa su dieci fogli:
Voghera, 4 agosto 2017

